

**In questi ultimi due mesi la crisi dell'euro ha pesantemente dettato l'agenda politica. In particolare è stato necessario mettere mano – ancora una volta e pesantemente – al sistema previdenziale italiano, per garantirne equilibrio e sostenibilità a lungo termine.**

**Per rispondere ad una forte esigenza di conoscenza ed approfondimento, si è deciso di dedicare il primo numero di Ferrovie & Servizi del 2012, al tema della riforma previdenziale.**

**Le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici previste dalla legge 214/11 e un articolo di Giustino Di Nallo consentiranno ai colleghi in servizio di avere le idee un po' più chiare sulla data in cui lasciare il lavoro e la decorrenza del trattamento pensionistico.**



SISTEMA FERROVIE  
PERIODICO DELL'ASSIDIFER  
FNDAI

ANNO 21°  
N° 1/2012



## Il Ministro Fornero e l'Age Diversity Management

Non sarà sfuggito ai più l'intervento del Ministro Elsa Fornero alla trasmissione Ballarò dello scorso 6 dicembre 2011, che, partendo dalla stretta sulle pensioni e dall'inevitabile allungamento dell'età lavorativa, prefigurava anche uno scenario di proficuo utilizzo da parte delle aziende dei lavoratori "anziani".

Parto dalla trascrizione letterale fatta da un collega di questa parte del suo intervento:

"...non c'è lavoro per i giovani, non c'è lavoro per le donne e c'è anche scarso lavoro per le persone che non sono ancora anziane, perché a 55 anni non si è anziani e quindi non c'è il lavoro, il lavoro si riduce progressivamente allora, (Floris: perché le pensioni?) perché le pensioni sono un pezzo importantissimo della società e dell'economia, perché le pensioni toccano tutte le generazioni presenti e anche quelle future, perché le pensioni riguardano il mercato del lavoro, riguardano il risparmio, riguardano i bilanci pubblici.. " "...Il lavoro dovrà essere più flessibile e accomodare, fare spazio ai giovani in maniera più regolare, alle donne in maniera più sistematica, agli anziani in maniera meno espellente, ....per fare questo noi come possiamo fare? potevamo prenderci tre mesi, quello spread con cui lei ha cominciato la trasmissione sarebbe probabilmente andato al 10%, noi saremmo andati in una situazione di crisi finanziaria e l'euro sarebbe stato per me un sogno infranto...; questo scenario non è uno scenario irrealistico, questo scenario è ciò che ha condizionato la nostra azione, abbiamo lavorato meno di 20 giorni, abbiamo fatto degli errori, sicuramente ....tutti li facciamo, ma complessivamente questa manovra è abbastanza bilanciata: questa manovra contiene anche i presupposti, persino nella parte pensionistica, per un rilancio, perché io dico sempre che questa manovra sulle pensioni funziona se noi riusciamo a fare la scommessa sul lavoro e se facciamo quella, l'operazione equità è garantita,.... perché noi non avremo più, sperabilmente, giovani precari che non riescono a fare che spezzoni di lavoro e non avremo più donne che sono sempre costantemente espulse dal mercato del lavoro, ed agli anziani, c'è un aspetto che io voglio qui considerare... (Floris intervieni per sollecitarla).. però me lo deve lasciar dire!!... l'aspetto è che quando io chiedo alle persone di lavorare di più, chiedo alle imprese,.. e questo è uno sforzo che le imprese dovranno fare, ...di tenere la forza lavoro!!... un dato su cui si è riflettuto troppo poco è il fatto che per le imprese in tutti questi anni, quando c'era da fare riorganizzazione, la forza lavoro relativamente anziana, 55, 56, 57 anni... fuori!! ... questo deve smettere!!... quando quindi noi diciamo devono lavorare di più, hanno la protezione data ai lavoratori fino all'età massima consentita, quindi sono le imprese che devono studiare come fare riorganizzazione ed efficienza tenendosi il lavoro, tutto è centrato sul lavoro, certo è che se non si capisce questo la manovra sembra soltanto rigore....".

Queste parole pronunciate dal Ministro Fornero non sono certamente state dette per caso o per indorare una pillola della posticipazione dell'età della pensione. Sono state pronunciate da una studiosa di questioni demografiche, che sicuramente conosce lo stato dell'arte e le evoluzioni di scuola e di pensiero delle teorie di organizzazione aziendale.

Le ricollego, ad esempio, ad un interessante workshop che si è tenuto a Roma un paio di anni fa dal titolo "Age Diversity Management. La gestione delle differenze generazionali". Il workshop era organizzato dalla Fondazione IRISO, l'Istituto di Ricerca e Intervento sui Sistemi Organizzativi.

Il convegno partiva dalla constatazione che la tematica dell'age diversity ruota intorno ad alcune sfide in merito alla gestione delle diverse fasce generazionali al lavoro: la "generazione Y", con un approccio molto diverso al lavoro (20-30 anni), la middle age population, con crescenti timori per la propria crescita professionale (30-45 anni), i problemi di impiego e la crescente ridondanza di persone senior (over 45 anni), la critica integrazione tra le diverse fasce generazionali al lavoro.

Fenomeno aggravato dalla presente crisi economica, nello spreco di competenze accumulate negli anni, nella mancata utilizzazione per l'innovazione e la competitività di persone che hanno un patrimonio di potenzialità relazionali, gestionali, comunicative, commerciali ancora ampiamente valorizzabili. Spesso le organizzazioni si focalizzano ciclicamente su fette di popolazioni differenti, senza mai lavorare sull'integrazione tra le fette di popolazione stesse. La sfida – era la tesi del convegno – è quella di riuscire a valorizzare l'alto potenziale delle differenze generazionali, progettando i rapporti tra le generazioni, capire quali programmi e forme di organizzazione consentano di integrare meglio le generazioni. Anche un recente saggio del Prof. Gianfranco Reborà, Direttore dell'Istituto di Economia aziendale dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC – di Castellanza (VA), dove insegna "Organizzazione aziendale", "Gestione delle risorse umane", in un saggio dal titolo "La valorizzazione dei lavoratori maturi (over 50): una sfida per le politiche pubbliche e per le strategie delle organizzazioni" analizza il fenomeno e propone interessanti spunti.



Secondo Reborà, la transizione demografica si manifesta nei paesi sviluppati attraverso due principali fenomeni: la caduta del tasso di fertilità e l'incremento dell'aspettativa di vita. Si tratta di cambiamenti molto intensi e avvenuti in fretta, nel giro di due decenni, con la spinta della scienza e della tecnologia che hanno prodotto grandi miglioramenti nella cura della salute.

Tutto questo – aggiunge Reborà - sconvolge molti aspetti della vita sociale, ma soprattutto incrina la sostenibilità dei sistemi del welfare e della previdenza in particolare, dato che il numero delle persone nelle classi di età oltre i 60 anni si avvia a superare quello delle fasce di età più giovani, sotto i 25 anni.

Documentando il saggio con una serie di conclusioni di studi e ricerche condotti sul fenomeno, Reborà intravede una prospettiva di sostanziale incremento del potenziale di utilizzo lavorativo in futuro delle persone anagraficamente anziane, dato che l'evoluzione dell'ultimo trentennio diminuisce l'incidenza di molti fattori negativi e valorizza ancor più l'esperienza, producendo un duplice movimento favorevole.

Oggi l'ultrasessantenne non ha solo l'esperienza, ma può spesso valersi di una maggiore disponibilità verso un atteggiamento riflessivo, di una libertà da condizionamenti che l'aiuta ad affrontare una serie di rischi, fino a porsi come una risorsa di particolare valore per le strategie di sviluppo.

Alla fine – conclude Reborà – sembra di poter registrare un ampio consenso su quale sia il profilo dei lavori che valorizzano maggiormente il contributo dei lavoratori anziani: si tratta di compiti che non richiedono particolari risorse fisiche, che non implicano la padronanza di tecnologie innovative e non comportano una pressione di urgenza ma che si caratterizzano invece per una complessità sociale da gestire, una capacità di valutazione e giudizio legata all'esperienza e alla sensibilità acquisita sul campo, e inoltre affidabilità, responsabilità e accuratezza.

Probabilmente queste tendenze aprono scenari favorevoli soprattutto per la componente più qualificata e istruita dei lavoratori anziani, a condizione che esista la disponibilità a mantenere vivo nel tempo un atteggiamento di ricerca.

Anche le aziende del gruppo si vedranno costrette a riconsiderare l'approccio finora tenuto rispetto alle diverse generazioni presenti.

Finora ha funzionato lo stereotipo giovane = efficienza e migliore approccio alle nuove tecnologie: spesso in realtà nascondendo operazioni di semplice ridimensionamento dei costi e di fidelizzazione.

Adesso occorre prendere atto di quel che a molti sembrava evidente: le capacità psicofisiche – natura permettendo – si mantengono integre fino a settanta anni e oltre.

Paolo Parrilla



## LE PENSIONI DOPO LA RIFORMA "FORNERO" (D.L.201 DEL 6/12/2011, CONVERTITO IN LEGGE 214 DEL 22/12/2011)

a cura di **Giustino DI NALLO**

### GUIDA PRATICA

per conoscere la data in cui lasciare il lavoro,  
la decorrenza del trattamento pensionistico  
e l'importo mensile netto spettante

#### Premessa

Tutti eravamo convinti che, dopo un ventennio di riforme, il nostro sistema pensionistico non fosse più oggetto di ulteriori modifiche.

Ma, così non è stato.

Il Governo Monti ci ha rimesso le mani, ed in modo molto pesante.

In data 4/12/2011, il Governo ha deliberato ulteriori drastiche modifiche al già mutilato sistema pensionistico del nostro Paese.

L'art. 24 del D.L. 201 del 6/12/2011, **convertito in legge 214 del 22/12/2011**, che affronta le problematiche pensionistiche, nelle premesse, dichiara che la riforma delle pensioni si ispira ai seguenti principi e criteri di:

- equità;
- flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici;
- adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
- semplificazione, armonizzazione delle diverse gestioni previdenziali.

A tal fine, il suddetto provvedimento di legge stabilisce che, a decorrere dal 1°/1/2012:

- il sistema contributivo trova applicazione (*pro rata*) nei confronti di tutti i lavoratori, a prescindere dall'anzianità posseduta alla data del 31/12/1995;
- per ottenere la pensione sono richiesti requisiti più elevati rispetto a quelli previsti dalla previgente normativa.

Con la medesima decorrenza, sono abolite:

- le pensioni di anzianità, conseguibili con le quote oppure con 40 anni di contribuzione utile;
- le finestre mobili;
- le quote.

Nel contempo, viene istituita la pensione *anticipata*, che sostituisce quella di anzianità, con eventuali riduzioni o penalizzazioni.

#### 1.1.0 CONTRIBUTIVO PER TUTTI (art. 24/2)

Il comma 2 del summenzionato art. 24 stabilisce che, a decorrere dal 1°/1/2012, la quota di pensione afferente alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data (da cui *pro rata*), viene calcolata con il sistema **contributivo**.

Difatti, tale sistema di calcolo, limitatamente alle anzianità maturate successivamente al 31/12/2011, trova applicazione nei confronti di tutti gli assicurati, anche di coloro che, alla data del 31/12/1995, avevano maturato un'anzianità di anni 18, per i quali, l'art.1, comma 13, della legge 335/1995, aveva stabilito che la pensione veniva liquidata **interamente** con il sistema **retributivo**.

#### 1.2.0 ABOLIZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ (art. 24/3)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, le pensioni di **vecchiaia**, di **vecchiaia anticipata** e di **anzianità** sono sostituite dalle seguenti prestazioni:

- pensione di vecchiaia**, che si consegue al compimento dell'età ed alla contemporanea maturazione dell'anzianità contributiva, stabiliti dalla nuova normativa;
- pensione anticipata**, che si ottiene, anticipatamente rispetto a quella di vecchiaia, sulla base dei requisiti contributivi ed anagrafici fissati dalla legge di riforma.

#### 1.2.1. PENSIONE "ANTICIPATA"

L'art. 24, comma 6, del suddetto provvedimento di legge statuisce che tale nuovo trattamento pensionistico, che, dal 1°/1/2012, sostituisce la **pensione di anzianità**, può essere conseguito da tutti i lavoratori, iscritti alle forme di previdenza obbligatoria ed alle forme esclusive ed esonerative (**dipendenti pubblici**), anticipatamente rispetto all'età prevista per il conseguimento della pensione di **vecchiaia**, quando risultano maturati le anzia-

nità riportate nella sottostante Tabella A :

TABELLA A				
REQUISITI CONTRIBUTIVI PER ACCEDERE ALLA PENSIONE ANTICIPATA, a prescindere dall'età (art. 24, comma 10, legge 214/2011)				
	Dipendenti pubblici e privati lavoratori autonomi		D O N N E (comprese le iscritte al Fondo F.S.)	
	Anzianità contributiva richiesta		Anzianità contributiva richiesta	
	Anni	Mesi	Anni	Mesi
2012	42	1	41	1
2013	42	2+3	41	2+3
2014	42	3+3	41	3+3
2015	42	3+3	41	3+3
2016	42	3+6	41	3+6
2017	42	3+6	41	3+6
2018	42	3+6	41	3+6
2019	42	3+8	41	3+8
2020	42	3+8	41	3+8
2021	43	1	42	1
2022	43	1	42	1
2023	43	3	42	3

(\*) **Tale maggior anzianità contributiva è dovuta all'incremento della speranza di vita, che, per il triennio 2013 – 2015, è pari a 3 mesi, e per il triennio 2016 – 2018, è pari a 6 mesi (3+3).**

**A decorrere dal 2019, l'incremento della speranza di vita aumenta di ulteriori 2 mesi per ogni biennio successivo.**

#### 1.2.2. PENALIZZAZIONI (art. 24/10)

Per coloro che accedono al **pensionamento anticipato** ed il cui trattamento viene liquidato con il sistema misto, in età inferiore ad anni 62, sulla quota di pensione maturata antecedentemente al 1°/1/2012, si applica una riduzione (c.d. **penalizzazione**), pari a:

- 1 punto percentuale, per chi va in pensione all'età di 61 anni;
- 2 punti percentuale, per chi va in pensione all'età di 60 anni;
- ulteriori 2 punti percentuale, per chi va in pensione con età inferiore a 60 (con 59, riduzione del 4%, con 58, riduzione del 6%, e così via).

Nel caso in cui l'età non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi (in dodicesimi).

#### 2.1.0. PENSIONE DI VECCHIAIA

A decorrere dal 1°/1/2012, per ottenere la **pensione di vecchiaia** sono richiesti requisiti anagrafici più elevati, rispetto a quelli vigenti sino al 31/12/2011.

#### 2.1.1. LAVORATORI DIPENDENTI (art.24/6.c)

Per quanto attiene all'età di pensionamento degli uomini, sia per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) che per quelli iscritti alle forme **sostitutive ed esclusive**, la riforma, almeno per l'immediato, non prevede alcun innalzamento di età, che resta confermata a 65 anni.

Ma dal 2018, occorre aver compiuto 66 anni di età, ai quali vanno aggiunti 7 mesi per effetto degli incrementi della speranza di vita (66 anni e 7 mesi).

La precedente normativa prevedeva che il diritto alla pensione di **vecchiaia** si maturava al compimento del 65° anno di età, ma la pensione veniva corrisposta all'età di 67 anni e 6 mesi (dopo 18 mesi, di cui 12 mesi per la finestra mobile e 6 mesi per effetto delle speranze di vita).

Dal 1°/1/2021, la pensione di vecchiaia non verrà corrisposta prima del compimento del 67° anno di età; la previgente normativa prevedeva che tale trattamento veniva corrisposto al compimento di 66 anni e 9 mesi di età e dal 2022, al compimento del 67° anno di età.

#### 2.1.2. LAVORATRICI DEL COMPARTO PUBBLICO

Per le dipendenti del comparto pubblico (Statali, Enti Locali, Personale della Scuola, Militari, ecc), già il precedente governo, con D.L. n.78 del 31/5/2010, convertito in legge 122 del 30/7/2010 (art. 12, comma 12 *sexies*) aveva innalzato, in modo repentino, con decorrenza 1°/1/20012, l'età pensionabile da 61 a 65 anni.

#### 2.1.3 LAVORATRICI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO (ART.24/6.A)

Per le lavoratrici del settore privato, iscritte all'AGO ed ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi (**ivi comprese le iscritte al Fondo Speciale Ferrovieri**), che compiono l'età di 60 anni, dopo il 31/12/2011, la legge di riforma ha innalzato, notevolmente, il requisito anagrafico per conseguire la pensione di **vecchiaia**, prevedendo una scalettatura molto articolata.

- dal 2012, a 62 anni di età.
- dal 2013, a 62 anni e 3 mesi (62 anni + 3 mesi di speranza di vita).

- dal 2014, a 63 anni e 6 mesi, che, per effetto dell'incremento di 3 mesi della speranza di vita, diventano anni 63 e 9 mesi.
- dal 2015, a 63 anni e 6 mesi, che, per effetto dell'incremento di 3 mesi della speranza di vita, diventano anni 63 e 9 mesi.
- dal 2016, a 65 anni, che, per effetto dell'incremento di 6 mesi della speranza di vita, diventano anni 65 e 6 mesi.
- dal 2017, a 65 anni, che, per effetto dell'incremento di 6 mesi della speranza di vita, diventano anni 65 e 6 mesi.
- dal 2018, a 66 anni, che, per effetto dell'incremento di 6 mesi della speranza di vita, diventano anni 66 e 6 mesi.
- dal 2019, a 66 anni, che, per effetto dell'incremento di 8 mesi della speranza di vita, diventano anni 66 e 8 mesi.

#### 2.2.0 QUADRO SINOTTICO

Nella sottostante **Tabella B**, sono riportati i requisiti, richiesti alle diverse decorrenze, per i lavoratori dipendenti del settore privato, per ottenere la pensione di vecchiaia.

TABELLA B				
ANNO	U O M I N I		D O N N E (comprese le iscritte al Fondo F.S.)	
	Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi (*)	Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi (*)
2012	Anni 66		Anni 62	
2013	Anni 66 +3 (*)		Anni 62 + 3 (*)	
2014	Anni 66 +3		Anni 63 + 6 mesi + 3	
2015	Anni 66 +3	Per gli iscritti al Fondo Speciale F.S., i requisiti saranno definiti con apposito Decreto, da emanare entro il 30/6/2012	Anni 63 + 6 mesi + 3	Da e Per gli iscritti al Fondo Speciale F.S., i requisiti saranno definiti con apposito Decreto, da emanare entro il 30/6/2012
2016	Anni 66 +6		Anni 65 + 6	
2017	Anni 66 +6		Anni 65 + 6	
2018	Anni 66 +6		Anni 66 +6	
2019	Anni 66 +8		Anni 66 + 8	
2020	Anni 66 +8		Anni 66 + 8	
2021	Anni 66 +11		Anni 66 + 10	
2022	Anni 66 +11		Anni 66 + 10	

(\*) **Tali ulteriori mesi sono dovuti all'incremento della speranza di vita, che, per il triennio 2013 – 2015, è pari a 3 mesi, e per il successivo triennio 2016 – 2018, è pari 6 mesi; dal 2019, tali aumenti anagrafici subiranno un ulteriore incremento di 2 mesi per ogni biennio, in quanto il rilevamento avrà cadenza biennale.**

#### 2.3.0 INCENTIVO PER IL POSTICIPO DELL'USCITA

La legge di riforma prevede incentivi (**da definire e quantificare**), per coloro che protrarranno la loro attività lavorativa oltre l'età prevista per conseguimento della pensione di vecchiaia (sino a 70 anni).

#### 3.0.0 NORME DI SALVAGUARDIA (art.24/3)

La riforma **FORNERO** ha, opportunamente, salvaguardato i diritti acquisiti.

L'art. 24, comma 3, del D.L. 201/2011, stabilisce che "il lavoratore, che maturi, entro il 31/12/2011, i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso ed alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica, secondo tale normativa.

Pertanto, per coloro che, alla data del 31/12/2011, hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per ottenere al pensione di **anzianità (sia con le quote che con 40 anni di anzianità utile) o di vecchiaia**, in base alla normativa vigente sino a tale data, ancorché in attesa dell'apertura del c.d. "**finestra mobile**", potranno ottenere il trattamento di pensione alla scadenza prevista dalla previgente normativa (**dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti**).

#### 3.1.0 ULTERIORI DEROGHE (art. 24/14)

La riforma ha previsto, inoltre, una scialuppa di salvataggio per un nutrita platea di situazioni.

I requisiti di accesso e di decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma, nel limite delle risorse economiche previste per gli anni dal **2013 al 2019**, continuano ad applicarsi:

- omissis
- omissis
- ai lavoratori dipendenti che, alla data del 4/12/2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, c.d. Fondi di sostegno al reddito;
- ai lavoratori dipendenti che, anteriormente alla data del 4/12/2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- ai dipendenti statali che hanno beneficiato dell'art. 72 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 (**esonero dal servizio con stipendio ridotto del 50%**).

(segue a pag. 3)



(segue da pag. 2)

## 3.1.1 PER I NATI NELL'ANNO 1952 (art. 24/15.bis)

Il comma 15-bis del sopracitato art. 24 ha introdotto una particolare deroga nei confronti dei lavoratori, nati nell'anno 1952, i quali, entro il 31/12/2012, potranno far valere un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, quindi, in base alla previgente normativa, alla predetta data, avrebbero maturato i requisiti per la pensione di anzianità (la c.d. "Quota 96").

Coloro, che versano in siffatta situazione, possono conseguire il trattamento di pensione anticipata (**ex pensione di anzianità**), al compimento del 64° anno di età, anziché di 66 anni.

## 4.0.0 FINESTRA MOBILE

La legge di riforma abolisce, per coloro che maturano i requisiti, dopo il 31/12/2011, la finestra **mobile**, in base alla quale, dopo la maturazione del diritto, la decorrenza della pensione veniva differita di 12 mesi.

Tale finestra resta in vita per chi ha maturato i requisiti pensionistici nel corso dell'anno 2011 e, quindi, potrà ottenere

la pensione con la previgente normativa, anche dopo il 31/12/2011.

## 5.0.0 SPERANZA DI VITA

Il periodo di differimento della decorrenza della pensione, dovuto all'aumento della speranza di vita, continuerà a trovare applicazione, nella misura di 3 mesi per il triennio 2013 - 2015 e di ulteriori 3 mesi per il triennio 2016-2018, mentre dal 2019, di ulteriori 2 mesi, per ogni biennio successiva, poiché la rilevazione sarà effettuata con cadenza biennale.

## 6.0.0 ARMONIZZAZIONE DELLE ANZIANITÀ PENSIONABILI

Il comma 18 dell'art. 24 della legge di riforma prevede che, "allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici ed alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione obbligatoria" con regolamento, da emanare entro il 30/6/2012, saranno adottate le opportune misure di armonizzazione dei requisiti di accesso (**età pensionabile e anzianità contributiva**) alla pen-

sione di vecchiaia, tenendo conto delle obiettive peculiarità dei diversi settori lavorativi.

Tale processo di armonizzazione dovrebbe interessare:

- lavoratori operanti nel sottosuolo;
- il personale delle forze di polizia e delle forze armate;
- i vigili del fuoco;
- i dipendenti di Ferrovia S.p.A, con particolare riferimento al Personale di Macchina (**Macchinisti**), al Personale di Bordo (**Capi Treno**), al Personale di Manovra, ai Formatori treni, per i quali, attualmente, il limite di età per la pensione di vecchiaia è fissato in 58 anni.

## 7.0.0 OPZIONE PER IL CONTRIBUTIVO

Permane, per le lavoratrici, la possibilità, fino al 31/12/2015, di conseguire il diritto all'accesso alla pensione di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni, previa opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema **integralmente contributivo**, ancorché tali requisiti (**contributivi ed anagrafici**) saranno maturati successivamente al 31/12/2011.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Si riporta l'articolo 24 della Legge 214/11, suddiviso nei suoi commi, con un piccolo commento, laddove ritenuto utile.

a cura di Paolo Parrilla

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione Europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economica - finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

- Equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
- Flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
- Adeguamento dei requisiti alle variazioni della speranza di vita; semplificazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

**Il primo comma dell'articolo indica i principi di fondo dell'intervento effettuato, profondamente innovatore e in grado di rivoluzionare il sistema previdenziale del nostro paese. Ricordo che il sistema precedente era tripartito in "retributivo", "contributivo pro rata" e "contributivo", a seconda se avevano 18 anni o meno di contributi al 1/1/1996 oppure se si fosse stati assunti dopo tale data.**

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

**Si tratta dell'intervento di riequilibrio complessivo più forte rispetto al sistema precedente. La legge n. 335 del 1995 introdusse un diverso metodo di calcolo, che, pur rispettando la struttura a "ripartizione" (con i contributi dei lavoratori si paga l'assegno ai pensionati) si basa sull'accantonamento del 33% della retribuzione imponibile. Seguendo un meccanismo non dissimile da quello introdotto nel 1982 per il trattamento di fine rapporto, la legge prevede che le contribuzioni utili a pensione vadano rivalutate al 31 dicembre di ogni anno in base ad un tasso annuo di capitalizzazione, risultante dalla variazione quinquennale del PIL, calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. All'importo così determinato si devono applicare i coefficienti di trasformazione proporzionale all'età posseduta dal soggetto al momento del pensionamento:**

57	4,419	63	5,257
58	4,538	64	5,432
59	4,664	65	5,630
60	4,798		
61	4,940		
62	5,093		

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: a) "pensione di vecchiaia" conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) "pensione anticipata" conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.

**Il primo periodo del comma 3 conferma alcuni principi elementari di civiltà giuridica che, anche in periodi eccezionali come quelli attuali, è bene salvaguardare, in particolare la certezza e l'affidabilità delle norme, nonché la non irretroattività nell'ipotesi di modifiche peggiorative. Ricordo che le possibilità di pensionamento al 31/12/2011 erano per a)vecchiaia, 60 donne e 65 uomini; b)anzianità, mix età/contributi o 40 anni di contributi.**

**Il secondo periodo del comma 3, unito alla disposizione relativa al passaggio al sistema contributivo generalizzata pro rata dal 2012, è il cuore della riforma (si spera definitiva) che dovrebbe rendere equilibrato e sostenibile il sistema di previdenza pubblica in Italia, anche nei confronti degli altri sistemi europei. Resta da osservare che in prospettiva le aziende non potranno più scaricare sulla previdenza pubblica diseconomie e problemi organizzativi. Rimane per le lavoratrici - vedi primo periodo del successivo comma 14 - la possibilità, fino al 2015 (articolo 1 comma 9 della legge 243/04) di avere la pensione con il contributivo. E' ovvio che è necessario un confronto di calcolo per non subire un danno economico eccessivo.**

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settanta anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto - legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite di flessibilità.

**Il comma generalizza nei confronti di lavoratori subordinati e autonomi i nuovi limiti per la pensione di vecchiaia che la legge esplicita successivamente. E' prevista la possibilità di restare in servizio fino a settanta anni e oltre (a seconda del rapporto già instaurato fra tasso di mortalità e età di pensionamento, nonché, attraverso l'incremento dei coefficienti di trasformazione da 65 anni a 70. La precisazione che rinvia all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - relativo alla possibilità di reintegro nell'ipotesi di licenziamento non giustificato, come è noto non applicabile ai dirigenti, va letto in connessione con l'articolo 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108, che lo escludeva per i lavoratori ultra sessantenni in possesso dei requisiti pensionistici. In sostanza si allarga l'area di copertura ai lavoratori che decideranno di restare oltre i 66 anni per avere un assegno di pensione più elevato. Sarà comunque necessario aggiornare anche l'articolo 22 del CCNL dei dirigenti che recita "Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60° se donna)": significa che le aziende non devono neanche motivare il licenziamento per coloro che hanno i requisiti per la pensione di vecchiaia.**

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

**In buona sostanza le cosiddette "finestre d'uscita" rimangono solo per coloro che hanno maturato il diritto entro il 31 dicembre 2011. Il ministro Fornero le ha definite a ragione "bizantinismi", in quanto avevano come unico scopo quello di prolungare di un anno l'uscita, attenuando gli ostacoli politici alla riforma previdenziale.**

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:

- 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e dalle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122;
- 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi

(segue a pag. 4)



(segue da pag. 3)

della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto - legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;

d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

**Con il comma sei si ridetermina in 66 anni la pensione di vecchiaia. Se nulla cambia per gli uomini e per le donne dipendenti nel pubblico impiego, in quanto era già così per effetto delle riforme precedenti, per le dipendenti private si è invece proceduto ad un'accelerazione al 2018 dell'equiparazione con gli uomini in termini di pensione di vecchiaia.**

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2011, n. 355, convertito con la legge 2011, n. 417, all'articolo comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole "ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19" sono sopresse.

**Resta il diritto alla pensione di vecchiaia con venti anni di contributi, anche se, per coloro che hanno iniziato a versare dal 1996 (data di inizio del contributivo)**

**l'assegno dovrà essere di importo almeno uguale a 1,5 volte il minimo. Si prescinde da tale importo solo dopo i settanta anni. In sostanza l'intento del legislatore è di collegare ovunque possibile l'importo dei contributi versati all'importo della pensione.**

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.

**Si incrementa di un anno, a partire dal 2018, il diritto all'assegno sociale, in presenza di particolari condizioni di reddito.**

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è abrogato.

**Il comma in analisi garantisce l'equilibrio del sistema previdenziale dal 2022, spostando comunque l'uscita a 67 anni, a prescindere dal meccanismo che collega il diritto a pensione con il tasso di mortalità, meccanismo che comunque mantiene i suoi effetti fino alla stessa data.**

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate precedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzio-

ne percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

**La norma definisce i requisiti di accesso alla pensione anticipata, trattamento che sostituisce tutti i preesistenti trattamenti di anzianità. Si può accedere a questo tipo di pensione a condizione che sia maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, requisiti validi solo per il 2012. Dal 2013 tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese e così pure dal 2014. E' prevista una penalizzazione pari ad un 1 punto percentuale della pensione calcolata con il metodo retributivo, per ogni anno di anticipo, in caso di accesso al pensionamento anticipato rispetto all'età di 62 anni. La penalizzazione sale a 2 punti percentuali se l'anticipo è maggiore di 2 anni. In realtà, visto che comunque resta valido l'incremento di tre mesi già deciso, rispetto al meccanismo aspettativa di vita - diritto a pensione, i mesi vanno comunque incrementati di tre.**

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

**E' prevista per coloro che hanno iniziato a versare con il contributivo dal 1° gennaio 1996, la possibilità di prendere la pensione a 63 anni, sempre che l'importo stesso sia uguale almeno a 2,8 volte l'importo minimo.**

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età

anagrafica»; b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di età» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di età e di anzianità contributiva»; c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola «anagrafici».

**E' confermata l'applicazione del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, a tutti i requisiti anagrafici.**

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

**Il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita diventa biennale (in precedenza era prevista una cadenza triennale).**

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n.

(segue a pag. 5)



(segue da pag. 4)

112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.

**Chi ha seguito le vicende del provvedimento, sa bene che i prossimi due commi erano quelli che avevano creato il maggiore allarme per i colleghi che, avendo fatto affidamento su un quadro normativo diverso al momento dell'uscita dall'azienda più o meno volontaria, rischiavano di trovarsi di fronte ad un numero di anni insostenibile nell'attesa della pensione.**

**Per quanto riguarda i dirigenti, il requisito che, entro i limiti finanziari elencati nel comma successivo, ripristina la validità delle norme precedenti al decreto, è il fatto di trovarsi o meno antecedentemente al 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.**

**La maggioranza dei colleghi dovrebbe essere in una situazione di "contribuzione volontaria", se non altro perché in questo si garantisce la continuità dell'iscrizione al FASI.**

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.

15.-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni

entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni di età.

**Si affida agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria il compito di monitorare le domande di esenzione, gli enti dovranno fissare il tetto massimo di domande accoglibili, tenendo conto di un tetto massimo di risorse messe a disposizione messe a disposizione:**

240 mio€	2013
630mio€	2014
1040 mio€	2015
1220mio€	2016
1030 mio€	2017
610 mio€	2018
300 mio€	2019

**Il comma 15 bis attenua parzialmente il tempo di attesa per chi - con le norme precedenti - avrebbe raggiunto nel 2012 il diritto a pensione con il mix contributi età, permettendone l'uscita a 64 anni invece che a 66.**

**Un'attenuazione a 64 anni è garantita anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2012 conseguano un'età di 60 anni con almeno 20 di contributi.**

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto

1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

**E' esteso il sistema di aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione alle età corrispondenti ai valori di 70 anni.**

17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: - al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2011»; - al comma 4, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2012» e le parole: «con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella B»; - al comma 6 le parole «dal 1° luglio 2009» e «ai commi 4 e 5» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»; - dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: «6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.» - al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 6-bis».

17.-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

**E' modificata la disciplina del decreto sui lavori usuranti, adeguando le relative scadenze all'intervenuta abrogazione delle pensioni di anzianità.**

18. Allo scopo di assicurare un processo d'incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**E' previsto l'obbligo di aumentare i requisiti minimi di accesso anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Il comma che ha la finalità di armonizzare trattamenti diversi attraverso successivi decreti ministeriali, impatterà sul fondo pensione delle Ferrovie dello Stato, in quanto esplicitamente richiamato nell'ultimo periodo.**

19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,» sono soppresse.

**E' eliminato il limite di tre anni per procedere alla totalizzazione dei contributi necessari al pensionamento. La totalizzazione è stata prevista da recenti disposizioni legislative per consentire l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.**

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

**Sono fatti salvi per le pubbliche amministrazioni i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in analisi.**

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla

(segue a pag. 6)





PERIODICO DELL'ASSIDIFER  
ASSOCIAZIONE SINDACALE  
DIRIGENTI DEL GRUPPO  
FERROVIE DELLO STATO  
ANNO 21° - n° 1/2012

DIRETTORE RESPONSABILE  
ROBERTO MARTINEZ

VICE DIRETTORE  
FRANCO DONARELLI

ALLA REDAZIONE  
HA COLLABORATO:

REDAZIONE:  
Via Ravenna, 14  
00161 - ROMA  
TEL. e FAX 06/44233496  
TEL. FS 970/22067  
http://www.assidifer.it  
E-mail: giornale@assidifer.it

STAMPA:  
GENESTAMPA S.r.l.  
Via Orsa Maggiore, 29  
00010 FONTE NUOVA (RM)

Registrazione al Tribunale di Roma  
n. 156 dell' 8/4/1993

DIREZIONE EDITORIALE  
PAOLO PARRILLA

GRAFICA  
LUIGI AIELLO

GIUSTINO DI NALLO

Lettere e articoli firmati impegnano  
solo la responsabilità degli autori

Chiuso in tipografia il 16/01/2012

(segue da pag. 5)

legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

**A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendenti da aziende di navigazione aerea.**

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

**Si fissa l'aliquota del 24% per artigiani e commercianti.**

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sulle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

**Viene imposto alle casse privatizzate di adottare, entro il 31 marzo 2012, misure**

**volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.**

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

**Viene bloccata, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo.**

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Ai professionisti iscritti alla gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele per la malattia previste per i lavoratori parasubordinati.**

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni per il 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.

27. -bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.

**Presso il Ministero del lavoro è istituito un fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.**

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie

del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

**Viene istituita la Commissione per valutare, entro il 31 dicembre 2012, possibili ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico secondo il metodo contributivo.**

29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

**Il comma mette in evidenza il fatto che le nuove generazioni devono ricevere**

**periodicamente informazioni che le mettano in grado di avere una "cultura previdenziale", per comprendere l'importanza di forme alternative di risparmio previdenziale che coprano la parte che i sistemi pubblici non sono più in grado di coprire.**

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

**Si tratta di un comma programmatico per un confronto con le parti sociali per il riordino il sistema degli ammortizzatori sociali, degli istituti di sostegno al reddito e formazione continua.**

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

31. -bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro"

**Sui TFR superiore ad un milione di euro non si applica il regime di tassazione separata.**

BNC  
Assistenza e Solidarietà

O.N.L.U.S.

Solidarietà per i  
Ferrovieri  
(in servizio ed in pensione)

L'Associazione BNC ASSISTENZA E SOLIDARIETA' è stata creata da HDI Assicurazioni e Fondazione BNC per sostenere le famiglie dei ferrovieri.

Nel 2010 l'Associazione ha erogato 966 sussidi di cui 465 premi di studio 447 bonus per la nascita del figlio e 55 contributi per gravi stati di necessità.

Sostieni anche tu l'Associazione BNC Assistenza e Solidarietà.

Maggiori fondi, maggiori sussidi e prestazioni per i Ferrovieri.

Destina il tuo 5 per mille a:

**BNC ASSISTENZA E SOLIDARIETA' ONLUS**

**CODICE FISCALE  
97177760580**

**"L'ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ  
SOCIALE AL SERVIZIO ESCLUSIVO DEI DIPENDENTI  
E DEI PENSIONATI DELLE FERROVIE DELLO STATO E  
DELLE LORO FAMIGLIE"**

Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma  
Tel. 06 42103707